

### **Autocertificazioni:**

Per autocertificazioni si intendono:

- a. dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n. 445/2000
- b. dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 445/2000
- c. certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 445/2000
- d. qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti, certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.
- e. le autocertificazioni richieste devono contenere solamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da una legge, da un regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite

**Modulistica:** al fine di evitare che il cittadino incorra in errori e omissioni i modelli di autocertificazione devono contenere le seguenti informazioni:

- per ogni procedimento: le formule per le autocertificazioni richieste per quel tipo di procedimento, unitamente alla previsione di allegare copia di un documento di identità valido.
- la dicitura informativa relativa alla decadenza del beneficio e/o del provvedimento richiesto in caso di dichiarazione mendace ed il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
- l'informativa sulla privacy.

### **Oggetto dei controlli:**

Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli di veridicità in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese:

- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativi, sovvenzionale, economica od assimilabili ( incluse le autocertificazioni rese dal personale interno, gli ISEE);
- procedimenti di appalto e gara
- procedimenti concorsuali
- procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento delle attività , nonché le DIA e le SCIA.

### **Modalità di controllo:**

I controlli sulle autocertificazioni di cui al punto precedente avvengono:

1) per tutte le autodichiarazioni:

- nei procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativi, sovvenzionale, economica od assimilabili ( inclusi gli ISEE);
- nei procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscono discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento delle attività , nonché le DIA e le SCIA.

2) con limitazioni nei seguenti procedimenti:

- procedimenti che interessano il personale dipendente: il controllo verrà effettuato a campione ogni cinque autodichiarazioni presentate, quindi sulla quinta autodichiarazione in ordine di arrivo.

- procedimenti concorsuali (limitatamente al vincitore, ai successivi primi 5 in graduatoria, ulteriori concorrenti siano o meno risultati idonei 5% con estrazione a sorte).
- procedimenti di appalto e gara, con le seguenti distinzioni:
  - a) acquisizione di servizi, forniture e lavori disciplinati dal regolamento dei contratti interno: la verifica è relativa al solo assegnatario,
  - b) procedura di evidenza pubblica (asta): primi 2 classificati e 2% sui restanti concorrenti;
  - c) procedura negoziata: primi 2 classificati e 5% sui restanti concorrenti
  - d) procedure ristretta: primi 2 classificati, 2% dei candidati e 5% dei concorrenti
  - e) procedura ristretta semplificata: primi 2 classificati e 5% sui restanti concorrenti.

Il controllo a campione si basa nell'assegnare ad ogni partecipante un numero e poi estrarre la percentuale di numeri definita.

- presentazione di DIA in edilizia privata:
  - il controllo verrà effettuato a campione ogni 10 DIA protocollate, quindi sulla decima.

### **Termini per il controllo:**

Il controllo può essere preventivo o successivo, va attivato immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla data del ricevimento, non dimenticando i tempi di risposta previsti sia dalla legge che dal regolamento comunale del procedimento amministrativo.

### **Obbligatorietà del controllo:**

Il controllo delle autocertificazioni va fatto in ogni caso quando: ci sia un ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, quindi in presenza di situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente, di omissioni nella compilazione tali da non consentire all'amministrazione una corretta valutazione, quando l'indeterminatezza di quanto autocertificato non consenta il raffronto con documenti o elementi paragonabili, quando dichiarazione è lacunosa rispetto agli elementi richiesti dal comune.

### **Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni.**

Qualora il controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, il responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. Il responsabile dovrà attivarsi per adottare i provvedimenti di decadenza dei benefici se il controllo è stato successivo oppure a comunicare la esclusione dagli stessi, se il controllo è stato preventivo.

### **Verifica Isee:**

Per la verifica degli Indicatori di situazione economica equivalente, l'amministrazione attiverà forme di collaborazione con la Guardia di Finanza, provvedendo comunque al controllo in ordine allo stato di famiglia.